



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31

del Consiglio comunale

Oggetto: FARMACIE COMUNALI S.P.A. MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA ENTI SOCI PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO, AI FINI DELL'ADEGUAMENTO AI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI CHE OPERANO MEDIANTE PROPRIE SOCIETA' IN HOUSE DI CUI ALL'ART. 192 DEL D.LGS. 50/2016.

Il giorno 02.03.2021 ad ore 18.03 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consiglieri **Angeli Eleonora**

Baggia Monica

Bosetti Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Frachetti Piergiorgio

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Lenzi Walter

Maschio Andrea

Maule Chiara

Panetta Salvatore

Maestranzi Dario

Pedrotti Alberto

Raffaelli Anna

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

Assenti: consiglieri **Guastamacchia Fabrizio**

Merler Andrea

e pertanto complessivamente presenti n. 37, assenti n. 3, componenti del Consiglio.

Presenti: assessori esterni **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa il Segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Fiori Francesca e Giuliani Bruna

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2021/10 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premessi che:

- Farmacie comunali S.p.a. è Società in house partecipata da più Amministrazioni pubbliche ai fini dell'erogazione del servizio pubblico farmaceutico; il Comune di Trento è socio di riferimento con il 95,42% del capitale sociale; la restante compagine è composta da altri Comuni (Volano con il 2,24%, Lavis e Pomarolo con lo 0,03% ciascuno, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Arco, Dro, Besenello, Tenno, Rabbi con lo 0.01% ciascuno) mentre il rimanente 2,21% è costituito da azioni proprie;
- la Società è soggetta a controllo analogo congiunto sulla base della "Convenzione di controllo analogo tra Enti per la gestione della Società Farmacie comunali S.p.A." di data 26 luglio 2018 n. 29000 racc.;

dato atto che lo Statuto della Società, così come la Convenzione per il controllo analogo sopra ricordata, sono stati da ultimo modificati giusta deliberazione del Consiglio comunale 22 novembre 2017 n. 150 al fine di recepire le prescrizioni introdotte dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), nonché dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici, in particolare in tema di requisiti di legittimità del modello in house providing;

ricordato che l'art. 192 del Codice dei Contratti pubblici prevede un regime speciale per gli affidamenti in house, in particolare sotto il profilo della trasparenza e della pubblicità, con l'istituzione di un Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie Società in house, tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

precisato che l'iscrizione al suddetto Elenco avviene su domanda da parte degli Enti soci, ovvero di una Amministrazione socia anche per conto delle altre che condividono il controllo analogo congiunto, quale condizione di legittimità dell'affidamento diretto di servizi alla società in house;

preso atto che l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) ha precisato, con le Linee guida n. 7/2017, i requisiti necessari per l'accoglimento della domanda di iscrizione all'Elenco, previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero dagli articoli 4 e 16 del D.Lgs. n.175/2016, disciplinando altresì le fasi della relativa istruttoria;

atteso che in data 8 agosto 2018 è stata inoltrata all'ANAC, da parte del Comune di Trento in qualità di capofila della compagine, la domanda di iscrizione della Società Farmacie comunali S.p.a. nell'"Elenco ANAC", corredata dei documenti e delle attestazioni necessari per la verifica dei requisiti normativamente prescritti; con nota 8 agosto 2018 prot. n. 203731, il Comune ha dato comunicazione alla Società ed agli Enti soci dell'avvenuto inoltro della domanda di iscrizione ad ANAC;

vista la nota assunta a protocollo municipale di data 29 ottobre 2020 n. 244449 con la quale ANAC ha comunicato il preavviso di rigetto della domanda di iscrizione in argomento, ritenendo non sufficienti ovvero inadeguate a garantire l'effettività del controllo analogo congiunto da parte di tutti i Soci, le previsioni della Convenzione tra Enti relative alla nomina dell'Organo amministrativo della Società nonché i quorum deliberativi previsti per le decisioni della Conferenza degli Enti quale sede per esercitare il controllo analogo e concordare in modo vincolante la volontà dei Comuni soci da esprimere nelle assemblee ordinaria e straordinaria;

considerato che le criticità sollevate da ANAC riguardano, in particolare, il coinvolgimento nella *governance* dei soci minori che detengono quote molto esigue del capitale sociale;

richiamato in proposito l'art. 5, comma 5 del Codice dei Contratti pubblici ai sensi del quale:

"Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di

tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti”;

rilevato in particolare che ANAC richiede l'adozione di opportune modifiche volte in primo luogo ad assicurare una reale effettiva rappresentanza degli Enti pubblici soci detenenti quote azionarie di minoranza in sede di nomina dell'Organo di amministrazione attraverso la previsione di specifiche modalità di designazione dei relativi componenti e, in secondo luogo, volte a delineare un sistema di deliberazione all'interno della Conferenza che preveda come soglia non il quorum costituito dalla quota azionaria posseduta ma un meccanismo di votazione capitaro basato sul coinvolgimento di un maggior numero di Enti pubblici soci in vista dell'assunzione di decisioni integranti il controllo analogo congiunto;

ritenuto pertanto necessario, ai fini dell'adeguamento ai rilievi mossi dall'ANAC, apportare alcune puntuali modifiche alla vigente Convenzione per il controllo analogo, relative agli artt. 7 e 8 che disciplinano, rispettivamente la designazione dei membri dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale e la Conferenza degli Enti;

dato atto che la proposta di modifiche in argomento è stata trasmessa all'ANAC con nota di data 18.12.2020 prot. n. 296677, previa condivisione con gli altri soci che condividono con il Comune il controllo analogo in sede di Conferenza degli Enti;

atteso che ai sensi dell'art. 5.5. delle citate Linee guida n. 7 del 2017: “Nel caso in cui accerti la carenza dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione, l'Autorità comunica al soggetto richiedente le risultanze istruttorie, indicando gli elementi ritenuti carenti e invitando lo stesso a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. Con le controdeduzioni, il soggetto interessato può impegnarsi a eliminare la causa ostativa all'iscrizione medesima nel termine massimo di 60 giorni dall'invio delle controdeduzioni. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dall'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie fino alla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle controdeduzioni o per l'eliminazione della causa ostativa all'iscrizione. L'Autorità, esaminata la documentazione acquisita agli atti, può:

- a) riscontrare la sussistenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, disporre l'iscrizione nell'Elenco, dandone comunicazione al soggetto richiedente;
- b) riscontrare l'assenza dei requisiti di legge e, per l'effetto, disporre il diniego di iscrizione nell'Elenco.”;

accertato che l'ANAC con nota del 13 gennaio 2021, acquisita a nostro protocollo n. 8366 del 14 gennaio 2021, ha accolto le proposte di modifica alla Convenzione, ritenendole adeguate rispetto ai rilievi precedentemente formulati, sia per quanto riguarda i meccanismi di designazione dei membri dell'Organo amministrativo, sia per quanto riguarda il quorum deliberativo della Conferenza degli Enti;

considerato che si rende quindi necessario procedere all'adozione definitiva delle modifiche alla Convenzione, al fine di rimuovere i motivi ostativi all'iscrizione nell'Elenco in oggetto;

visti i testi recanti, rispettivamente, le modifiche alla Convenzione vigente e il testo coordinato della nuova Convenzione, allegati alla presente che, firmati dal Segretario, formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;

dato atto che, oltre alle modifiche degli articoli 7 e 8, concordate con ANAC, sono apportate al testo vigente della Convenzione anche alcune modifiche non sostanziali ma necessarie per l'aggiornamento dei riferimenti normativi ovvero del novero dei soci che compongono la compagine sociale, con la scadenza degli attuali affidamenti di servizi, nonché alcune correzioni formali;

preso atto che nella seduta del 9 febbraio 2021 la Commissione consiliare per la vigilanza, trasparenza, partecipazione, informazione e innovazione ha esaminato la presente proposta di deliberazione;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione

all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- il D.Lgs. 16 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), in particolare l'art. 16;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in particolare gli artt. 5 e 192;
- le Linee guida n. 7 “Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016”, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione 15 febbraio 2017 n. 235 e aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio 20 settembre 2017 n. 951;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., dal momento che ANAC, nella citata nota di riscontro del 14 gennaio 2021, ha fissato il termine di 60 giorni per la definitiva approvazione della nuova Convenzione, la quale richiede l'adozione di analoghi atti deliberativi da parte anche degli altri Comuni soci;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera e) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di approvare le modifiche alla Convenzione per il controllo analogo sulla Società Farmacie comunali S.p.a., di data 26 luglio 2018 n. 29000 racc. rimesse nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di approvare il nuovo schema di Convenzione secondo il testo coordinato, composto da n. 12 articoli, rimesso nell'Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di autorizzare il Sindaco, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei contratti, a sottoscrivere la Convenzione nella nuova formulazione di cui al precedente punto 2., con facoltà di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in fase di stipula;
4. di individuare nel Dirigente del Servizio Sviluppo economico il responsabile del procedimento

- di cui alla presente deliberazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli altri Comuni soci ai fini dell'approvazione del testo conforme della nuova Convenzione;
 6. di trasmettere all'Autorità Nazionale Anticorruzione, una volta approvata, la nuova Convenzione di controllo analogo tra Enti per la gestione della Società Farmacie comunali S.p.a., ai fini dell'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie Società in house, di cui all'art. 192 del Codice dei Contratti pubblici;
 7. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 e n. 2.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: FARMACIE COMUNALI S.P.A. MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA ENTI SOCI PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO, AI FINI DELL'ADEGUAMENTO AI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI CHE OPERANO MEDIANTE PROPRIE SOCIETA' IN HOUSE DI CUI ALL'ART. 192 DEL D.LGS. 50/2016.

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 37

Favorevoli: n. 35 i Consiglieri Angeli, Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Bridi, Brugnara, Bungaro, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, Demattè, Fernandez, Filippin, Filosi, Fiori, Frachetti, Franzoia, Gilmozzi, Giuliani, Ianeselli, Lenzi, Maule, Panetta, Pedrotti, Piccoli, Raffaelli, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Urbani, Zanetti C., Zanetti S.

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 2 i Consiglieri Maschio, Saltori

Trento, addì 02.03.2021

il Segretario generale
f.to Dott.ssa Moresco Lorenza



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 10 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: FARMACIE COMUNALI S.P.A. MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA ENTI SOCI PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO AI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI CHE OPERANO MEDIANTE PROPRIE SOCIETA' IN HOUSE DI CUI ALL'ART. 192 DEL DLGS. 50/2016.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 10 febbraio 2021

Servizio Sviluppo economico
La Dirigente
dott.ssa Katia Beatrici
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 10 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: FARMACIE COMUNALI S.P.A. MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA ENTI SOCI PER IL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO AI FINI DELL'ADEGUAMENTO AI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI CHE OPERANO MEDIANTE PROPRIE SOCIETA' IN HOUSE DI CUI ALL'ART. 192 DEL DLGS. 50/2016.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 10.02.2021